

toria per ogni ambito territoriale di caccia deve essere messo in relazione con l'indice medio regionale e deve tener conto delle condizioni ambientali e delle caratteristiche di omogeneità venatoria tra tutti gli ambiti territoriali di caccia della Regione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 22, comma 5, lettera "a" della citata legge regionale n. 33/97 "il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza";

Ritenuto di potere definire, quale indice massimo di densità venatoria per A.T.C. il valore ottenuto incrementando l'indice medio regionale di una quota pari alla percentuale di territorio protetto previsto dalla legge regionale n. 33/97, correlato con la reale superficie agro-silvo-pastorale, per singolo A.T.C., destinato all'attività venatoria. Nel caso delle isole minori, trattandosi di ecosistemi delicati (condizioni ambientali), l'indice massimo di densità venatoria per A.T.C. rimane uguale all'indice medio regionale. In entrambi i casi gli indici massimi di densità venatoria così calcolati non risultano inferiori a quelli

minimi di riferimento stabiliti dal Ministero delle risorse agricole e forestali;

Ritenuto di poter assumere come indice massimo di densità venatoria per la stagione 2011/2012, il valore di 0,0246 cacciatore ad Ha e 0,0197 per le isole minori;

Ritenuto di dover determinare, sulla scorta dei dati indicati dal Piano regionale faunistico-venatorio e di quelli forniti dalle unità operative - Ripartizioni faunistico-venatorie, il numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia ai sensi del comma 5, lettera "b", del predetto art. 22 della legge regionale n. 33/97;

Decrèta:

Art. 1

Per la stagione venatoria 2011/2012 il numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili per singolo ambito territoriale di caccia, distinti in cacciatori regionali e in cacciatori provenienti da altre regioni, è stabilito come appresso indicato:

A.T.C.	Totale cacciatori ammissibili (calcolato in base all'indice max di densità venatoria 2010/2011)	Cacciatori residenti nell'ambito (dal numero dei tesserini venatori ritirati)	Cacciatori non residenti ammissibili (regionali ed extraregionali)		
			Totale n.	regionali (90%)	extra regionali (10%)
Sub-provinciale	n.	n.			
AG 1	3.017	1.738	1.279	1.151	128
AG 2	3.679	2.427	1.252	1.127	125
AG 3	0	108	0	0	0
CL 1	2.297	1.472	825	742	83
CL 2	2.200	1.582	618	556	62
CT 1	0	9.483	0	0	0
CT 2	1.642	990	652	587	65
EN 1	3.105	1.310	1.795	1.616	179
EN 2	2.659	1.072	1.587	1.428	159
ME 1	2.067	849	1.218	1.096	122
ME 2	0	6.875	0	0	0
ME 3	0	181	0	0	0
PA 1	5.443	4.961	482	434	48
PA 2	4.806	1.619	3.187	2.868	319
PA 3	0	38	0	0	0
RG 1	2.210	1.545	665	599	66
RG 2	1.241	993	248	223	25
SR 1	2.332	1.512	820	738	82
SR 2	2.111	1.560	551	496	55
TP 1	2.195	1.515	680	612	68
TP 2	0	3.459	0	0	0
TP 3	78	59	19	17	2
TP 4	155	68	87	78	9
TOTALE	41.237	45.416	15.965	14.368	1.597

cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia ai sensi del comma 5, lettera "b" del predetto art. 22 della L.R. 33/97:

DECRETA

ART.1 - per la stagione venatoria 2012-2013 l'Indice massimo di densità venatoria per ATC è uguale al valore dell'indice medio regionale, incrementato di una quota pari al 39,29%, cioè a 0,0262 cacciatore/ettaro, corrispondente a 38,1 ettari/cacciatore;

ART. 2 - per la stagione venatoria 2012-2013 il numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia, distinti in cacciatori regionali e in cacciatori provenienti da altre regioni, è stabilito come appresso indicato:

A.T.C.	Numero potenziale cacciatori (calcolato in base all'indice max di densità venatoria 2011/2012)	Cacciatori residenti nell'ambito (dal numero dei tesserini venatori ritirati)	CACCIATORI NON RESIDENTI AMMISSIBILI (REGIONALI ED EXTRAREGIONALI)		
			TOTALE	Regionali (90%) n°	Extraregionali (10%) n°
AG1	2.542	1.667	875	787	88
AG2	3.265	2.394	871	784	87
AG3	4	83	0	0	0
CL1	2.011	1.421	590	531	59
CL2	1.689	1.463	226	203	23
CT1	3.910	8.103	0	0	0
CT2	1.514	932	582	524	58
EN1	2.618	1266	1.352	1.217	135
EN2	2.288	1031	1.257	1.131	126
ME1	1.225	767	458	412	46
ME2	2.457	5.878	0	0	0
ME3	64	191	0	0	0
PA1	4.328	4.734	0	0	0
PA2	3.670	1.536	2.134	1.921	213
PA3	5	55	0	0	0
RG1	1.895	1.475	420	378	42
RG2	1.062	902	160	144	16
SR1	1.920	1.432	488	439	49
SR2	1.683	1.390	293	264	29
TP1	1.638	1.326	312	281	31
TP2	2.267	3.053	0	0	0
TP3	2	52	0	0	0
TP4	19	81	0	0	0
TOTALE	42.078	41.232	10.019	9.017	1003